



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 41 del 28/02/2020

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. TARIFFE ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 17:45, nel Palazzo Comunale - Sala adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

N°	Nome	Presente
<u>1</u>	BRIVIO PAOLO	SI
<u>2</u>	CAGLIO MARIA GRAZIA	SI
<u>3</u>	ROCCA FELICE	SI
<u>4</u>	RAMPICHINI ANTONELLA	NO
<u>5</u>	ASCARI TULLIA	NO

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Giovanni Balestra.

Presiede Il Sindaco Paolo Brivio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. TARIFFE ANNO 2020

IL SINDACO

Premette che, in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, art. 3, comma 1, con apposita deliberazione consiliare n. 8 del 21.02.2020 e' stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  e dei diritti sulle pubbliche affissioni", valido da 1.01.2020;

Precisa che il Comune appartiene, ai fini di cui trattasi, alla classe quinta, cos  come risulta dalla classificazione di cui all'art. 2 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507;

Richiama il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16.02.2001**, con il quale   stata rideterminata a decorrere dal 1° marzo 2001, nella misura di **€ 11,36 per ogni anno solare e per ogni metro quadrato**, la tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicit  ordinaria di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 507/1993 per i Comuni appartenenti alla classe V;

Richiama la Legge di Bilancio anno 2019, Legge 145/2018, art. 1 co. 919: "*A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.*" che consente ai Comuni di aumentare, sino ad un massimo del 50%, le predette misure stabilite da Dpcm anno 2001, precisando che l'aumento in oggetto riguarda esclusivamente i mezzi pubblicitari aventi superficie superiore a 1 mq, come specificato bene nella norma;

Richiama altres  la propria deliberazione di G.C. n. 32 dell'8.02.2019, con la quale si e' provveduto a dare applicazione a quanto sopra indicato, aumentando nella misura piena rispetto al limite previsto dalla predetta disposizione normativa - il 50% sulle tariffe base- le tariffe da applicarsi sulle superfici superiori al metro quadrato e frazioni;

Segnala l'art. 10, comma 1, lettera b), della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con cui viene estesa a tutte le classi di Comuni la possibilit  di suddividere le localit  del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza (da intendersi in termini di maggior visibilit /esposizione), istituendo la "categoria speciale" ed applicando alla stessa una maggiorazione dell'imposta qui in oggetto fino al 150% della tariffa normale, e limitatamente alle affissioni di carattere commerciale su predeterminate "vie" per le quali si ritiene siano riscontrabili quelle caratteristiche di maggior visibilit /esposizione;

Considerato che nel Regolamento recentemente approvato e vigente da 1.01.2020 - gi  sopra richiamato - e' stato introdotto, all'art. 4, l'istituto della "Categoria Speciale" e che quindi all'imposta sulla pubblicit  e limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale e' stato suddiviso in due categorie, in relazione alla loro importanza in termini di maggior esposizione, rispettando i limiti massimi fissati dall'art. 4 del D. Lgs 507/93, con la precisazione che le vie indicate all'art. 4 del Regolamento risultano da comprendersi nella suddetta Categoria Speciale per l'intero tratto - in lunghezza - delle corrispondenti strade e per una estensione - in larghezza - di ml 5 dal ciglio stradale destro e sinistro, fatta eccezione per la via Milano/Statale per la quale l'estensione - in larghezza - viene prevista in ml 30 dal ciglio stradale destro e sinistro. La superficie complessiva delle "localit " comprese nella categoria speciale, stabilita in funzione delle precisazioni sopra indicate, non supera il 35 per cento di quella del "centro abitato" esistente nel territorio comunale, delimitata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cos  come la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera la met  di quella della totalit  degli impianti a disposizione del Comune di Osnago;

Ritenuto che l'aumento tariffario per la categoria speciale possa essere determinato nel 25% (venticinque per cento) della tariffa normale;

Fa presente che l'art. 3 comma 5 del D. Lgs. n. 507/1993, come successivamente modificato ed integrato, stabilisce che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno;

Visto l'art. 53 comma 16 della Legge 388 del 2000 che ha stabilito fra l'altro che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto con Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2019 (pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.2019) e' stato differito al 31.03.2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Formula dunque, la proposta di deliberazione, come dettagliata;

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione;

Ritenuto il presente atto di propria competenza sulla base della normativa vigente e in particolare in base all'art. 42, comma 2, del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che la deliberazione di approvazione delle aliquote di tributi e tariffe è di competenza della Giunta Comunale mentre il Consiglio Comunale ha competenza relativamente all'istituzione e regolamentazione dei tributi;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile dell'Area Tributi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile per la motivazione indicata nella nota allegata;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Fatto riferimento alle premesse che qui si intendono tutte richiamate ed assentite, confermare per l'anno 2020 l'aumento delle tariffe già applicato per il precedente anno 2019, per effetto della deliberazione di G.C. 32 dell'8.02.2019, aumento tariffario nella misura del 50%, **esclusivamente per i mezzi pubblicitari di superficie superiore a 1 mq**, come consentito dalla Legge di Bilancio anno 2019 (art. 1 co. 919), presupponendo come "tariffa base" le misure tariffarie approvate dal **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16.02.2001**, con il quale è stata rideterminata a decorrere dal 1° marzo 2001 nella misura di **€ 11,36 per ogni anno solare e per ogni metro quadrato** la tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 507/1993 per i Comuni appartenenti alla classe V.
2. Di approvare l'istituzione della "Categoria Speciale" e del relativo aumento tariffario previsto nella misura del 25% (venticinque per cento) della tariffa normale, da applicarsi all'imposta e, relativamente alle affissioni di carattere commerciale, dei mezzi

esposti nelle località individuate all'art. 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, con le precisazioni di cui alle premesse.

3. Di stabilire che le tariffe in vigore da 1.01.2020 sono pertanto quelle esplicitate nella tabella allegata alla presente deliberazione.
4. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale ai sensi della normativa vigente.
5. Di individuare ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990 quale Responsabile del procedimento del presente atto il Responsabile dei procedimenti relativi alla gestione associata dell'area tributaria.

Inoltre, stante l'urgenza derivante dalla necessità di allegare al bilancio il presente atto;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI OSNAGO
Provincia di Lecco

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
VALIDE PER L'ANNO 2020

- D.P.C.M. 16.02.2001 (art. 1): Comune di classe V - Tariffe base : € 11,36 per ogni mq ed anno solare;
- Legge di Stabilità anno 2019 – L. 145/2018 Art. 1 comma 919 : del 50% per le sole superfici superiori a 1 mq
(*"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."*)
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - art. 10, comma 1, lettera b), della Legge 28 dicembre 2001, n. 448: possibilità di suddividere le località del proprio territorio in due categorie, in relazione alla loro importanza, applicando ai mezzi esposti nella categoria speciale una maggiorazione, STABILITA NELLA MISURA DEL 25%. DELL'IMPOSTA BASE SULLA PUBBLICITA' E DELLA TARIFFA BASE, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale. A PARTIRE DA 1.01.2020, su predeterminate "vie" indicate all'art. 4 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni":
 - Via STATALE
 - Via MILANO
 - Via MARTIRI DELLA LIBERAZIONE
 - Via DELLE MARASCHE
 - Via TRENTO
 - Via ROMA
 - Via ADRIANO OLIVETTI
 - Via TRIESTE
 - Viale JOHN LENNON
 - Via MARCONI
 - Via DELLA TECNICA

		Tariffa base D.Lgs 507/93 (aggiornata da D.P.C.M. 2001)	Tariffa con aumento 50% Art. 1 co. 919 L. 145/2018 applicabile a superfici superiori a 1 mq
1	PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 comma 1) Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, standardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti		
1.01	Per ogni metro quadrato e per anno solare	€ 11,36	€ 17,04
1.02	Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella ivi prevista (art. 12 comma 2)		€ 1,70

1.03	Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq 5.50 e 8.50, la tariffa è maggiorata del 50% (art. 12 comma 4)	€ 17,04	€ 25,56
1.04	Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq 8.50, la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12 comma 4)	€ 22,72	€ 34,09
1.05	Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	€ 22,72	€ 34,09
		Tariffa base D.Lgs 507/93 (aggiornata da D.P.C.M. 2001)	Tariffa con aumento 50% Art. 1 co. 919 L. 145/2018 applicabile a superfici superiori a 1 mq
2	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13 comma 1)		
2.01	Effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art. 13 comma 1)		
2.01.01	All'interno dei veicoli per ogni metro quadrato	€ 11,36	€ 17,04
2.01.02	All'esterno dei veicoli per ogni metro quadrato	€ 11,36	€ 17,04
2.01.03	All'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq 5.50 e 8.50, è dovuta una maggiorazione del 50%	€ 17,04	€ 25,56
2.01.04	All'esterno dei veicoli con superficie complessiva superiore a mq 8.50, è dovuta una maggiorazione del 100%	€ 22,72	€ 34,09
2.01.05	Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	€ 22,72	€ 34,09
3	PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13 comma 3)		
3.01	Autoveicoli con portata superiore a Kg 3000	€ 74,37	Non si applica
3.02	Autoveicoli con portata inferiore a Kg 3000	€ 49,58	Non si applica
3.03	Motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1 e 3.2	€ 24,79	Non si applica
3.04	Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata		
4	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14 comma 1)		

4.01	Per conto altrui			
4.01.01	Con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero di messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	€ 33,05		€ 49,58
4.01.02	Per la pubblicità di cui al punto 4.01, di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art. 14 comma 2) di	€ 3,31	Tariffa con aumento 50% Art. 1 co. 919 L. 145/2018 applicabile a superfici superiori a 1 mq	€ 4,96
4.02.01	La tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14 comma 3)	€ 16,53		€ 24,79
4.02.02	La tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione	€ 1,65		€ 2,48
5	PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14 comma 4)			
5.01	Per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione	€ 2,07		Non si applica
5.02	Per durata superiore a 30 giorni – indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione – tariffa giornaliera	€ 1,03		Non si applica
6	PUBBLICITA' VARIA (art. 15)			
6.01	Striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art. 15 comma 1) per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato	€ 11,36		€ 17,04
6.02	Con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art. 15 comma 2) per ogni giorno	€ 49,58		Non si applica
6.03	Con palloni frenati e simili (art. 15 comma 3) per ogni giorno	€ 24,79		Non si applica
6.04	Mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 15 comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito	€ 2,07		Non si applica

6.05	Mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15 comma 5) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	€ 6,20	Non si applica
7	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 19)		Tariffa con aumento 50% Art. 1 co. 919 L. 145/2018 applicabile a superfici superiori a 1 mq
7.01	La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm 70 X 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente: <ul style="list-style-type: none"> • per i primi 10 giorni • per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 	€ 1,03 € 0,31	€ 1,55 € 0,46
7.02	Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19 comma 2)		
7.03	Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19 comma 3)		
7.04	Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100% (art. 19 comma 3)		
7.05	Per le affissioni richieste: <ul style="list-style-type: none"> • per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere • entro il termine di 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale • nelle ore notturne dalle 20.00 alle 07.00 • nei giorni festivi 		
	è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione (art. 22 comma 9)		